

CONVENZIONE

TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

FACOLTA' DI FARMACIA

E

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

premess

che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: *"I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà... al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale"*

che l'art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*

che l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) del D.P.R. 30/6/95 *"Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia"* pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: *"La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera"*

che l'art. 5-bis del D.M. 9/9/57 *"Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"* prevede: *"Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico"*

che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *"i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista..."* e *"i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU"*.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Parma, per lo svolgimento del tirocinio professionale, di durata semestrale, volto a fornire a laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Grosseto, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione.

Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento del tirocinio professionale approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia in data 4/6/2001 e allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Art. 2

Le attività pratiche verranno svolte in farmacie convenzionate (art. 2 del Regolamento), nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 3

La farmacia individua, tra il proprio personale abilitato alla professione di Farmacista, il responsabile delle attività di tirocinio.

Art. 4

L'Università degli Studi di Parma garantisce che i frequentanti il tirocinio sono coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alle coperture assicurative dei tirocinanti:

infortuni sul lavoro: INAIL, gestione per conto dello Stato (DPR n. 156/99); Compagnia di assicurazioni AIG EUROPE di Milano posizione n. IAH0000531;

responsabilità civile compagnia di assicurazioni Allianz Subalpina - Viale Mentana, 41 - 43100 Parma; posizione n. 107597771.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede del tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

Compete alla struttura ospitante la copertura assicurativa del personale dipendente dalla struttura stessa, nonché dei locali e delle infrastrutture messi a disposizione per l'attività di tirocinio.

Art. 5

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività

costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio; in caso di disaccordo la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore con la data della sua stipula ed ha durata annuale automaticamente rinnovabile. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima con raccomandata A.R.

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 7

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.


Art. 8

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Parma, 21 settembre 2012

Il Direttore del Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Parma
Prof.ssa Patrizia Santi







Il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Grosseto
Dott. Alfredo Discepoli



Il Rettore dell'Università degli Studi di Parma
Prof. Gino Ferretti





6 DIC. 2012

